



Mod. 130

Promemoria sull'imposizione alla fonte di
indennità a membri di consigli d'amministrazione e di persone ad essi parificate senza domicilio o soggiorno in Svizzera
(Stato: 1° gennaio 2019)

I. Persone assoggettate

Le persone membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone dei Grigioni sono assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate a questo titolo. Le persone membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni sono parimenti assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa (vedi anche cifra IV).

II. Prestazioni imponibili

Sono imponibili i tantièmes, i gettoni di presenza, le indennità fisse e le altre remunerazioni versate al contribuente nella sua qualità di membro dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica. Non sono imponibili le spese di viaggio e di alloggio se debitamente documentate.

III. Calcolo dell'imposta

Imposta cantonale, comunale e federale

L'aliquota d'imposta alla fonte ammonta al **25 % delle prestazioni lorde**. Sono esenti da trattenuta prestazioni lorde annue inferiori a CHF 300.-.

IV. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione

Secondo le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera le indennità a membri di consiglio d'amministrazione in Svizzera possono solamente essere tassati, se la società in tale è residente in Svizzera, vuole dire che non ha solamente un stabilimento d'impresa.

V. Conteggio e versamento delle imposte all'Amministrazione cantonale delle imposte

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito oppure della compensazione della prestazione imponibile e devono essere versate all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 30 giorni dalla scadenza. Il ritardo nel riversamento delle imposte trattenute comporta il conteggio di un interesse di ritardo.



Mod. 130

2. L'impresa, quale debitrice della prestazione imponibile, deve trasmettere all'Amministrazione cantonale delle imposte il conteggio (modulo 131) debitamente compilato indicando il cognome, nome e indirizzo (all'estero) del contribuente, la data di entrata e di uscita in qualità di membro dell'amministrazione o della direzione, l'ammontare delle prestazioni versate, l'aliquota d'imposta alla fonte e l'ammontare delle imposte trattenute alla fonte. Ha il diritto di trattenere una provvigione d'incasso del 2 % calcolata sulle imposte trattenute.
3. L'impresa è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte.
4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell'imposta alla fonte è considerata sottrazione d'imposta.

VI. Attestazione concernente l'imposta trattenuta

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

VII. Rimedi giuridici

Il contribuente o l'impresa che intendono contestare la trattenuta d'imposta alla fonte possono richiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte una decisione in merito entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

VIII. Informazioni

Per informazioni rivolgersi all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, telefono +41 (0)81 257 34 91 / 92